



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

# Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Atto del Governo n. 297-*bis*

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

luglio 2016



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 322/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) - [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Serie Atti del Governo n. 294/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## **INDICE**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>TESTO A FRONTE.....</b>	<b>11</b>
<b>ATTO DEL GOVERNO N. 297 - PARERI APPROVATI</b>	
<b>Commissione parlamentare per la semplificazione.....</b>	<b>63</b>
<b>Senato della Repubblica - Commissione 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali) .....</b>	<b>67</b>
<b>Camera dei deputati - Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione) .....</b>	<b>71</b>



## PREMESSA

Lo schema di decreto in esame viene trasmesso alle Camere ai sensi dell'**articolo 16, comma 4, della legge n. 124 del 2015**.

Occorre in proposito rammentare che tale legge, nel dettare **all'articolo 18** i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, **fa altresì rinvio**, anche per i **profili procedurali** previsti ai fini dell'attuazione della delega medesima, **a quanto dispone l'articolo 16** della stessa legge.

Quest'ultima norma stabilisce, in particolare al **comma 4**, che lo schema di decreto legislativo, dopo che sullo stesso siano stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, viene trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

In attuazione di tale procedura, sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega sulle società a partecipazione pubblica in esame (**A.G. n. 297**), trasmesso alle Camere il 28 aprile scorso, **si sono espresse, con parere favorevole** recante condizioni ed osservazioni, le Commissioni bilancio del Senato e della Camera (con parere reso rispettivamente il 29 ed il 30 giugno) e, mediante parere favorevole con osservazioni reso il 29 giugno, la Commissione parlamentare per la semplificazione.

Peraltro il comma 4 dell'articolo 16 prevede altresì che il **Governo, qualora non intenda conformarsi** ai pareri parlamentari, **trasmette nuovamente** i testi **alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni**, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono **esprimersi sulle osservazioni** del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

**Tale circostanza** ricorre per lo schema di decreto in esame (**A.G. n. 297-bis**), trasmesso alle Camere lo scorso 19 luglio, corredato di una relazione illustrativa in cui, oltre a riportarsi in dettaglio le modifiche apportate all'originario schema di decreto in recepimento dei pareri delle Commissioni, si espongono altresì **le condizioni** espresse dalle

Commissioni medesime **cui il Governo ritiene di non potersi conformare**, illustrandone le ragioni.

Si segnala che la relazione in esame dà conto anche delle indicazioni non recepite espresse dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato, che tuttavia in questa sede non si riportano, atteso sia che le stesse erano già presenti nella documentazione inviata alle Camere con l'originario schema di decreto e sono pertanto state già considerate ai fini dei pareri parlamentari espressi, sia che ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 suddetto **la trasmissione** del provvedimento alle Camere **avviene con riferimento** al contenuto dei **pareri parlamentari**. Si tratta dei pareri espressi dalla V Commissione della Camera, dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione

### **Le indicazioni delle Commissioni non recepite nell'A.G. n. 297-bis**

#### **Articolo 1**

Non sono state accolte **le osservazioni** della V Commissione (osservazione n. 5) e della I<sup>a</sup> Commissione<sup>1</sup> che indicavano l'opportunità di precisare, alla lettera a) del comma 4 che, qualora la disciplina specifica applicabile alla singola società non sia esaustiva, **si applicano**, in quanto compatibili, le **disposizioni generali** del testo unico. Ciò in quanto, osserva il Governo, la suddetta applicazione costituisce una interpretazione obbligata dalla esistenza del testo unico stesso, che detta appunto la disciplina generale per le società a partecipazione pubblica. Per quanto non derogato da disposizioni di diritto singolare si applicano quindi quelle del testo unico, che sono speciali rispetto a quelle di diritto privato.

Sempre in relazione a tale articolo non è stata accolta la parte della suddetta osservazione della V Commissione si ipotizzava l'analitica **ricognizione delle società** interessate. Il Governo osserva in proposito che: a) tale ricognizione appare superflua, tenuto conto che il testo unico detta le disposizioni generali in tema di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni; b) sarebbe altresì di dubbia utilità, in quanto risulterebbe alto il rischio di non completezza, con conseguenze incertezza in ordine alle disposizioni eventualmente non elencate.

#### **Articolo 2**

In riferimento all'**osservazione** della V Commissione (osservazione n. 1) circa il **coordinamento** tra la **disciplina dei servizi pubblici locali** di interesse economico generale a rete con quella contenuta nello schema di

---

<sup>1</sup> Si rammenta che il parere sullo schema di decreto A.G.297 è stato espresso alla Camera da parte della Commissione bilancio ed al Senato da parte della Commissione Affari costituzionali

decreto legislativo sui servizi pubblici locali di interesse economico generale<sup>2</sup>, viene precisato che tale coordinamento verrà effettuato nell'ambito di quest'ultimo provvedimento.

Con riguardo poi all'**osservazione** n. 6 della V Commissione che segnalava l'opportunità di **eliminare** alla **definizione di società quotate** di cui alla lettera o) il riferimento alle **società partecipate** e di inserire un riferimento al controllo diretto, la stessa **non è stata accolta**, in quanto, osserva il Governo, la definizione serve a delimitare un'eccezione (poiché il testo non si applica alle società quotate, come definite nel testo stesso) Di conseguenza, le società che non rientrano nella definizione di società quotate non sono automaticamente soggette all'intera disciplina del testo unico, ma rientrano nelle regole generali dello stesso testo unico. Ciò comporta che: 1) le società controllate (direttamente o indirettamente) da amministrazioni pubbliche, in cui le società quotate abbiano una partecipazione (ovviamente non di controllo), saranno soggette al testo unico, in quanto società a controllo pubblico; 2) le società meramente partecipate da amministrazioni pubbliche, in cui le società quotate abbiano una partecipazione (di controllo o meno), saranno soggette solo alle poche disposizioni del testo unico relative alle società meramente partecipate, che riguardano essenzialmente la gestione della partecipazione da parte dell'amministrazione pubblica e non il regime giuridico della società (per esempio, l'articolo 5, relativo all'acquisizione della partecipazione): ciò è necessario, conclude sul punto il Governo, per evitare che le amministrazioni pubbliche acquisiscano partecipazioni in società controllate dalle quotate al di fuori delle previsioni del testo unico.

### **Articolo 3**

**Non sono state accolte l'osservazione** n.2 della V Commissione e quella della Commissione parlamentare per la semplificazione, volte a **distinguere le tipologie** di società e i relativi **regimi giuridici applicabili**.

In proposito il Governo rileva come il testo sia basato su una classificazione diversa da quella ivi ipotizzata e anche su scelte diverse in ordine alle partecipazioni ammissibili. La distinzione di base è quella tra società controllate, a cui si applicano la maggior parte delle norme, e società meramente partecipate, a cui se ne applicano solo alcune, relative all'azionista pubblico più che alla società. Più alla base, tutte le società partecipate hanno una connotazione "pubblicistica", legata a un'attività di interesse pubblico, mentre sono escluse, salvo alcune eccezioni, quelle aventi una connotazione "privatistica" (cioè che svolgono attività di impresa in regime di mercato).

---

<sup>2</sup> Si tratta dell' **Atto del Governo n.308**, al momento in corso d'esame presso le Commissioni.

Inoltre, la tipologia suggerita dai suddetti pareri non è apparsa appropriata secondo il Governo, perché accosta diversi criteri di distinzione, come quello basato sull'attività (in base al quale si individuano le società strumentali) e quello basato sul rapporto con la pubblica amministrazione (in base al quale si individuano le società *in house*, qualifica che può sovrapporsi a quella di strumentale ma non coincide con essa).

Sempre con riferimento alle tipologie di società cui si riferisce l'articolo 3, **non è stata poi accolta** l'osservazione della Commissione parlamentare per la semplificazione (ivi correlata all'applicazione degli articoli 4 ed 11 del provvedimento) relativa alle società dei **comuni** con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che al punto di vista delle attività ammesse non presentano differenze rilevanti rispetto alle altre amministrazioni pubbliche.

#### **Articolo 11**

Non è stata accolta **l'osservazione** della 1<sup>a</sup> Commissione in merito all'opportunità di escludere che l'assemblea della società a controllo pubblico possa **optare** per il **sistema di governance dualistico**, atteso che tale sistema, rileva il Governo, può essere giustificato soprattutto per le grandi società statali.

Non sono state accolte **le osservazioni** della V Commissione (n. 12) e della 1<sup>a</sup> Commissione in ordine alla previsione che il limite massimo previsto dal comma 6 dell'articolo per il **trattamento economico degli amministratori** delle società controllate sia computato **al lordo** dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, atteso che ad avviso del Governo la norma è già chiara in tal senso.

Non è stata infine accolta la **condizione** n. 13 della V Commissione volta a **escludere** dall'applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di divieto di stipula dei patti di non concorrenza (di cui ai commi 2, 3 e 10 dell'articolo) le società nelle quali l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto). Su tale mancato recepimento il Governo osserva come l'esenzione sia contraria alla logica del decreto, che esclude che le società in partecipazione pubblica svolgano attività d'impresa in assenza di un interesse pubblico e in regime di mercato; essa inoltre si applicherebbe a un gran numero di società a controllo pubblico, nonché, tendenzialmente, a tutte le società miste.

#### **Articolo 14**

Non è stata accolta l'**osservazione** (n. 14) della V Commissione che, in relazione alla disciplina delle ipotesi di **crisi aziendale** contenuta

nell'articolo, mira a **differenziare la disciplina** delle crisi aziendali rispetto alle società *in house* o strumentali: ciò in quanto, osserva il Governo, si tratta di una soluzione contraria all'impostazione privatistica della disciplina delle crisi ravvisabile nel testo unico in esame.

### **Articolo 15**

In ordine alle disposizioni recate dall'articolo sul controllo e monitoraggio sulle società partecipate, non è stata accolta l'osservazione (n. 15) della V Commissione che mira ad escludere da talune di tale disposizioni le società che hanno acquisito l'affidamento in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto), atteso che la gran parte di tali società opera in settori regolati, in quanto – osserva il Governo - l'esigenza di informazione sussiste per tutte le società partecipate.

### **Articolo 16**

Con riferimento a tale articolo, nella parte in cui si precisa, al comma 7 nel nuovo testo trasmesso, il riferimento al nuovo codice degli appalti, con applicazione alle stazioni appaltanti dell'articolo 192 dello stesso, non sono state accolte le **condizioni** della V Commissione (n. 20) e della 1<sup>a</sup> Commissione ove di chiede di **armonizzare la disciplina delle società *in house***, dettata dall'articolo medesimo con le disposizioni di cui all' articolo 5 del codice (D.Lgs. n. 50 del 2016) e con le disposizioni di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali in corso di esame<sup>3</sup>, con riguardo ai **requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house***. In proposito il Governo osserva come in materia sia già vigente l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138/2011 (in ordine agli ambiti territoriali ed ai criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali), e come, inoltre, l'affidamento suddetto costituisca materia disciplinata dal codice degli appalti e dal testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Per analoghe ragioni non è stata accolta l'**osservazione** della Commissione parlamentare per la semplificazione relativa all'individuazione dei casi in cui i privati possono partecipare alle società *in house*, trattandosi di disciplina generale, contenuta nel codice degli appalti.

Sempre con riferimento all'articolo 16 in commento, nel nuovo testo trasmesso **non risulta più riportato il comma 2** del testo precedente, in cui si precisavano le fattispecie che individuavano la sussistenza del requisito del controllo analogo. Sulle ragioni di tale soppressione – che ad un primo esame non appare riconducibile all'accoglimento di condizioni od osservazioni apparirebbe opportuno un **chiarimento**.

---

<sup>3</sup> A.G. n.398, al momento in corso d'esame.

### Articolo 19

In ordine alla disciplina recata dall'articolo **sui rapporti di lavoro dei dipendenti** delle società a controllo pubblico non sono state accolte le **condizioni** della V Commissione (n. 22) e della 1<sup>a</sup> Commissione volte a prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in caso di cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva. Peraltro, poiché il mancato accoglimento deriva dalla circostanza che, segnala il Governo, la materia è ora adeguatamente disciplinata dall'articolo 24, comma 9, dello schema di decreto in esame (sul quale è intervenuta una modifica rispetto all'originaria formulazione dello stesso, la **condizione** in questione è **da ritenersi accolta**.

**Non risulta** invece **accolta** - benché il Governo sembri ritenerla recepita, sulla base di una circoscritta modifica al comma 6 dell'articolo - **la condizione** della V Commissione (n. 23) volta alla ridefinizione dell'applicazione dei vincoli gestionali in materia di personale alle società che hanno ottenuto l'affidamento del contratto di appalto o di concessione in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica, e sia assicurato il confronto con le rappresentanze sindacali in presenza di contrattazione di secondo livello.

### Articolo 20

In ordine all'obbligatorietà dei **piani di razionalizzazione** delle partecipazioni, da effettuare qualora le amministrazioni pubbliche ravvisino, tra le altre, partecipazioni che abbiano prodotto un **risultato negativo** per quattro dei cinque esercizi precedenti, **non è stata accolta** la condizione della 1<sup>a</sup> Commissione che ne chiedeva la **riduzione da quattro a tre** degli esercizi negativi precedenti, restando altresì **non recepita la parte della condizione** (in questa identica ad una condizione (n. 25) della V Commissione) in cui si richiedeva che la perdita non rappresentasse una percentuale **inferiore al 5 per cento del fatturato**. Ciò in quanto, ad avviso del Governo si ritiene prevalente il carattere strutturale della perdita ripetuta in più esercizi.

Deve peraltro segnalarsi che nella relazione illustrativa al provvedimento in esame il Governo afferma che la riduzione da quattro a tre anni **risulti invece accolta**<sup>4</sup>. Non può pertanto escludersi che il testo trasmesso rechi un refuso sul punto, ma su tale aspetto appare necessario **un chiarimento**.

---

<sup>4</sup> La Relazione riporta sul punto che “è stata accolta la condizione della Commissione I Senato volta a modificare il comma 2, lettera e), che fa riferimento alle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per tre dei quattro esercizi precedenti”.

**Non è stata accolta** una ulteriore condizione (n. 24) della V Commissione in cui, si chiedeva di ridefinire il limite di un milione di euro previsto dalla lettera *d*) del comma 2, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, eventualmente anche collegando la eventuale riduzione dello stesso ad altri criteri maggiormente idonei a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione, posto che in caso contrario si rischierebbe di penalizzare società virtuose.

**Non si è accolta l'osservazione** (n. 17) della V Commissione e della Commissione parlamentare per la semplificazione circa il coinvolgimento, oltre alla struttura di controllo prevista dall'articolo ed alla Corte dei conti, anche **dell'Autorità garante** della concorrenza e del mercato.

Non è stata altresì accolta **l'osservazione** della Commissione parlamentare per la semplificazione relativa al divieto di costituzione di nuove società in pendenza del processo di razionalizzazione, in quanto, osserva il Governo, l'esigenza di una nuova società può ben sorgere in pendenza di detto processo.

#### **Articolo 21**

Non è stata accolta l' **osservazione** della V Commissione (n. 18) volta a verificare la rispondenza dell' **obbligo di accantonamento** con i principi generali dell'ordinamento, tenuto conto, secondo quanto osservato dal Governo, che la disciplina proposta appare adeguata, anche in considerazione dei generali obiettivi di efficienza nella gestione delle partecipazioni societarie che si intende perseguire con il testo unico in esame

#### **Articolo 26**

Nell'introdurre una **disposizione transitoria** relativa alla disciplina dei compensi di amministratori, dipendenti e organi di controllo, **non prevista nel testo originario**, il Governo segnala che, non sono state accolte le **osservazioni** della V Commissione (n. 13) Bilancio della Camera e della I<sup>a</sup> Commissione, in quanto è necessario scongiurare il rischio di disparità di trattamento o di sanatorie involontarie.

Le suddette osservazioni invitavano il Governo a valutare la necessità di prevedere una norma transitoria a salvaguardia dei casi in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo siano state conferite dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito, e siano sopravvenute cause di incompatibilità.



**Testo a fronte**



<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p style="text-align: center;">Art. 1 (<i>Oggetto</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (<i>Oggetto</i>)</p>
<p>1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.</p> <p>2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.</p> <p>3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile <del>e in leggi speciali</del>.</p> <p>4. Restano ferme:</p> <p>a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;</p> <p>b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.</p> <p>5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o).</p> <p><del>6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del</del></p>	<p>1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.</p> <p>2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.</p> <p>3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile <b>e le norme generali di diritto privato</b>.</p> <p>4. Restano ferme:</p> <p>a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;</p> <p>b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.</p> <p>5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, <b>lettera p)</b>.</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<del>Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto a singole società a partecipazione pubblica.</del>	
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Definizioni)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Definizioni)</p>
<p>1. Ai fini del presente decreto si intendono per:</p> <p>a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;</p> <p>b) "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;</p> <p>c) "controllo analogo": la situazione in cui "amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un' influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;</p> <p>d) "controllo analogo congiunto": la</p>	<p>1. Ai fini del presente decreto si intendono per:</p> <p>a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;</p> <p>b) "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;</p> <p>c) "controllo analogo": la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;</p> <p>d) "controllo analogo congiunto": la</p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p>situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;</p> <p>e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;</p> <p>g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in una società <del>che sia a sua volta partecipata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione pubblica;</del></p> <p>h) "servizi di interesse generale": le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;</p> <p>i) "servizi di interesse economico generale": i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;</p> <p>l) "società": gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;</p>	<p>situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. <b>La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;</b></p> <p>e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;</p> <p>g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in una società <b>detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;</b></p> <p>h) "servizi di interesse generale": le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività <b>di riferimento</b>, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, <b>ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;</b></p> <p>i) "servizi di interesse economico generale": i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;</p> <p>l) "società": gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;</p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p>m) "società a controllo pubblico": le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);</p> <p>n) "società a partecipazione pubblica": le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;</p> <p>o) "società quotate"; le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.</p>	<p>m) "società a controllo pubblico": le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);</p> <p>n) "società a partecipazione pubblica": le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;</p> <p><b>o) "società in house": le società per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;</b></p> <p>p) "società quotate": le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.</p>
<p align="center">Art. 3 <i>(Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica)</i></p>	<p align="center">Art. 3 <i>(Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica)</i></p>
<p>1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.</p> <p>2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.</p>	<p>1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, <b>anche consortili</b>, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.</p> <p>2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p style="text-align: center;">Art.4 <i>(Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)</i></p>
<p>1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.</p> <p>2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:</p> <p>a) produzione di un servizio di interesse generale;</p> <p>b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo <del>172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;</del></p> <p>c) realizzazione e gestione di un'opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale <del>in regime di partenariato con un imprenditore privato, selezionato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, in funzione dell'affidamento dell'opera o del servizio;</del></p> <p>d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa</p>	<p>1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.</p> <p>2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:</p> <p>a) produzione di un servizio di interesse generale, <b>ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;</b></p> <p>b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo <b>193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;</b></p> <p>c) realizzazione e gestione di un'opera <b>pubblica</b> ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale <b>attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;</b></p> <p>d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa</p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p>disciplina nazionale di recepimento;</p> <p>e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui <del>all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</del></p> <p>3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.</p> <p>4. <del>Le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici hanno come oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) e al comma 2. Salvo quanto previsto al successivo articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.</del></p>	<p>disciplina nazionale di recepimento;</p> <p>e) servizi di committenza, <b>ivi incluse le attività di committenza ausiliarie</b>, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui <b>all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.</b></p> <p>3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società <b>aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse</b>, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.</p> <p>4. Le <b>società in house</b> hanno come oggetto sociale esclusivo <b>una o più delle</b> attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) <b>del</b> comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.</p> <p>5. <b>Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.</b></p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p>5. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.</p>	<p>6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.</p> <p><b>7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale esclusivo la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.</b></p> <p>8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p> <p>9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici ad essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
Art. 5 <i>(Oneri di motivazione analitica e obblighi di dismissione)</i>	Art. 5 <i>(Oneri di motivazione analitica)</i>
<p>1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.</p> <p>3. <del>Prima dell'adozione, l'amministrazione che costituisce la società o acquisisce la partecipazione diretta o indiretta invia lo schema di atto deliberativo alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi del comma 4. La Corte dei conti può formulare rilievi sul rispetto delle</del></p>	<p>1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.</p> <p>3. <b>L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri</b></p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</b> <b>A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</b> <b>A.G. 297-bis</b></p>
<p><del>disposizioni di cui al comma 1 nonché sulla coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 20, ove adottato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo. La Sezione può chiedere, per una sola volta, chiarimenti all'amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del suddetto termine. L'atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei conti.</del></p> <p>4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.</p> <p>5. Successivamente l'amministrazione invia l'atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può utilizzare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.</p>	<p><b>di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.</b></p> <p>4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.</p>
<p align="center">Art. 6 <i>(Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico)</i></p>	<p align="center">Art. 6 <i>(Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico)</i></p>
<p>1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna</p>	<p>1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>attività.</p> <p>2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.</p> <p>3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:</p> <p>a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;</p> <p>b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;</p> <p>c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;</p> <p>d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</p> <p>4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le</p>	<p>attività.</p> <p>2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.</p> <p>3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:</p> <p>a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;</p> <p>b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;</p> <p>c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;</p> <p>d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</p> <p>4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.</p> <p>5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.</p>	<p>società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.</p> <p>5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Costituzione di società a partecipazione pubblica)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Costituzione di società a partecipazione pubblica)</i></p>
<p>1. <del>L'atto deliberativo</del> di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottato con:</p> <p>a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;</p> <p>b) <del>decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, salvo diversa disposizione di legge della regione</del>, in caso di partecipazioni regionali;</p> <p>c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;</p> <p>d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.</p> <p>2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.</p> <p>3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.</p> <p>4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.</p>	<p>1. <b>La deliberazione</b> di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:</p> <p>a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;</p> <p>b) <b>provvedimento del competente organo della regione</b>, in caso di partecipazioni regionali;</p> <p>c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;</p> <p>d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.</p> <p>2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.</p> <p>3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.</p> <p>4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.</p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p>5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, <del>questi sono previamente individuati mediante l'espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, di procedure competitive di negoziazione. È ammesso a partecipare alla procedura qualsiasi soggetto interessato che sia in possesso dei requisiti tecnici, finanziari, organizzativi e di onorabilità previsti negli atti della procedura di selezione.</del></p> <p>6 Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile,</p> <p>7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:</p> <p>a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;</p> <p>b) la trasformazione della società;</p> <p>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</p> <p>d) la revoca dello stato di liquidazione.</p>	<p>5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, <b>la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.</b></p> <p>6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.</p> <p>7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:</p> <p>a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;</p> <p>b) la trasformazione della società;</p> <p>c) il trasferimento della sede sociale all'estero;</p> <p>d) la revoca dello stato di liquidazione.</p>
<p align="center">Art.8 <i>(Acquisto di partecipazioni in società già costituite)</i></p>	<p align="center">Art.8 <i>(Acquisto di partecipazioni in società già costituite)</i></p>
<p>1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di</p>	<p>1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di</p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p>partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.</p> <p>2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima,</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.</p>	<p>partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.</p> <p>2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima,</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.</p>
<p align="center">Art. 9 <i>(Gestione delle partecipazioni pubbliche)</i></p>	<p align="center">Art. 9 <i>(Gestione delle partecipazioni pubbliche)</i></p>
<p>1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.</p> <p>2. Per le partecipazioni regionali i diritti <del>dell'azionista</del> sono esercitati <del>dalla Presidenza della regione, salvo diversa disposizione di legge della regione titolare delle partecipazioni.</del></p> <p>3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti <del>dell'azionista</del> sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.</p> <p>4. In tutti gli altri casi i diritti <del>dell'azionista</del> sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.</p> <p>5. La conclusione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.</p> <p>6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio</p>	<p>1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti <b>del socio</b> sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.</p> <p>2. Per le partecipazioni regionali i diritti <b>del socio</b> sono esercitati <b>secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.</b></p> <p>3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti <b>del socio</b> sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.</p> <p>4. In tutti gli altri casi i diritti <b>del socio</b> sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.</p> <p>5. La conclusione, <b>la modificazione e</b> lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.</p> <p>6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.</p> <p>7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.</p> <p><del>8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.</del></p> <p><del>9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.</del></p>	<p>del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.</p> <p>7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Alienazione di partecipazioni sociali)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Alienazione di partecipazioni sociali)</i></p>
<p>1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.</p> <p>2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.</p>	<p>1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.</p> <p>2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. <b>È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci</b></p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.</p> <p>4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.</p>	<p><b>eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.</b></p> <p>3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.</p> <p>4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)</i></p>
<p>1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.</p> <p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia</p>	<p>1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi <b>e di controllo</b> di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.</p> <p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.</p> <p><del>4. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.</del></p> <p>5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.</p> <p>6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, <del>da emanare entro il 30 aprile 2016</del>, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la</p>	<p>adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.</p> <p><b>4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.</b></p> <p>5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.</p> <p>6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.</p> <p>7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.</p> <p>8. Gli amministratori delle società <del>in</del> controllo pubblico non possono essere</p>	<p>ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni <b>o da altre società a controllo pubblico</b>. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.</p> <p>7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.</p> <p>8. Gli amministratori delle società <b>a</b> controllo pubblico non possono essere</p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p>dipendenti di <del>amministrazioni pubbliche</del>. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.</p> <p>9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:</p> <p>a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;</p> <p>b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;</p> <p>c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;</p> <p>d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>10. È comunque fatto divieto di corrispondere <del>agli amministratori</del> o ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti</p>	<p>dipendenti <b>delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti</b>. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.</p> <p>9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:</p> <p>a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;</p> <p>b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;</p> <p>c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, <b>e il divieto di corrispondere</b> trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;</p> <p>d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.</p> <p>11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.</p> <p>13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.</p> <p>14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di</p>	<p>contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.</p> <p>11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.</p> <p>13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.</p> <p>14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di</p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</b> <b>A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</b> <b>A.G. 297-bis</b></p>
<p>incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p> <p>15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società <del>di cui all'articolo 16</del> si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.</p>	<p>incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p> <p>15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società <b>in house</b> si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.</p> <p><b>16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.</b></p>
<p align="center">Art.12 <i>(Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipale)</i></p>	<p align="center">Art.12 <i>(Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipale)</i></p>
<p>1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, <del>salvo il danno erariale.</del></p> <p>2. Costituisce danno erariale <b>esclusivamente</b> il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave <del>trascurato di esercitare i propri diritti di socio,</del> pregiudicando il valore della</p>	<p>1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, <b>salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.</b></p> <p>2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, <b>nell'esercizio dei propri diritti di socio,</b> abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
partecipazione.	
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico)</i></p>
<p>1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale,</p> <p>2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.</p>	<p>1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale,</p> <p>2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Crisi d'impresa di società a controllo pubblico)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica)</i></p>
<p>1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio, 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.</p> <p>2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.</p> <p>3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409</p>	<p>1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio, 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.</p> <p>2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.</p> <p>3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>del codice civile.</p> <p>4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione O delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.</p> <p>5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro</p>	<p>del codice civile.</p> <p>4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione O delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.</p> <p>5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti <b>straordinari</b> alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, <b>purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio</b></p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p>dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.</p> <p>6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.</p>	<p><b>finanziario entro tre anni.</b> Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.</p> <p>6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.</p>
<p align="center">Art. 15 <i>(Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica)</i></p>	<p align="center">Art. 15 <i>(Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica)</i></p>
<p>1. <del>Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, nell'ambito della organizzazione e delle risorse disponibili del Ministero a</del> legislazione vigente, la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto.</p> <p>2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto <del>e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333</del>, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti in materia di applicazione del</p>	<p>1. <b>Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata</b> la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. <b>Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.</b></p> <p>2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto <b>e del decreto</b></p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>presente decreto e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.</p> <p>3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.</p> <p>5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.</p>	<p><b>legislativo 11 novembre 2003, n. 333</b> e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.</p> <p>3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.</p> <p>5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 <b>(Società in house)</b></p>
<p><del>1. Nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'amministrazione pubblica o le amministrazioni pubbliche esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, non vi è</del></p>	<p><b>1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo</b></p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p><del>partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.</del></p> <p><del>2. Il requisito del controllo analogo, di cui al comma 1 sussiste nei seguenti casi:</del></p> <p><del>a) nelle società a partecipazione pubblica unipersonale, se l'amministrazione pubblica socia esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata;</del></p> <p><del>b) nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale, se tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.</del></p> <p>3. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui ai commi 1 <del>e 2</del>:</p> <p>a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;</p> <p>b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;</p> <p>c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del</p>	<p><b>analogo congiunto solo se non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.</b></p> <p>2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:</p> <p>a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;</p> <p>b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;</p> <p>c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del</p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p>codice civile.</p> <p>4. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che <del>almeno</del> l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa pennetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>5. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al <del>comma 4</del> costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto,</p> <p>6. Nel caso di cui al <del>comma 5</del>, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.</p> <p>7. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al <del>comma 6</del>, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a</p>	<p>codice civile.</p> <p>3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che <b>oltre</b> l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al <b>comma 3</b> costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.</p> <p>5. Nel caso di cui al <b>comma 4</b>, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.</p> <p>6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al <b>comma 5</b>, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>realizzare i requisiti del controllo analogo, <del>ai sensi del comma 2 del presente articolo.</del></p> <p>8. Le società <del>a controllo pubblico</del> sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.</p>	<p>realizzare i requisiti del controllo analogo.</p> <p>7. Le società <b>di cui al presente articolo</b> sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina <b>di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Società a partecipazione mista pubblico-privata)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Società a partecipazione mista pubblico-privata)</i></p>
<p>1. Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), <del>del presente decreto</del>, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la <b>procedura di</b> selezione pubblica del medesimo si svolge nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 5, e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.</p> <p>2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una</p>	<p>1. Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con <b>procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016</b> e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.</p> <p>2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.</p> <p>3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione <del>per l'affidamento e l'esecuzione dei quali essa è costituita.</del> Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di, risoluzione del contratto di servizio. <del>Lo statuto dovrà inoltre prevedere la possibilità di scioglimento del rapporto societario in caso di trasformazione, fusione o di mutamento della titolarità del controllo sul soggetto privato partecipante alla società mista, o di cessione o affino da parte di questo dell'azienda o del ramo d'azienda impegnato nell'esecuzione dell'appalto o della concessione.</del></p> <p>4. Nelle società di cui al presente articolo;</p> <p>a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;</p> <p>b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;</p>	<p>valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.</p> <p>3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento dell'apporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.</p> <p>4. Nelle società di cui al presente articolo:</p> <p>a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;</p> <p>b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;</p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p>c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;</p> <p>d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita,</p> <p>5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.</p>	<p>c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;</p> <p>d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.</p> <p>5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.</p> <p><b>6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:</b></p> <p>a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;</p> <p>b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;</p> <p>c) la società provvede in via diretta alla</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
	<b>realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.</b>
<p style="text-align: center;">Art.18 <i>(Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art.18 <i>(Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati)</i></p>
<p>1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.</p> <p>2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.</p> <p>3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.</p>	<p>1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.</p> <p>2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.</p> <p>3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art.19 <i>(Gestione del personale)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art.19 <i>(Gestione del personale)</i></p>
<p>1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.</p> <p>2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.</p> <p>2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui</p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p>all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.</p> <p>5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo <del>26</del>, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.</p> <p>6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.</p> <p>7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata</p>	<p>all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. <b>In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.</b></p> <p>3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.</p> <p>5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo <b>25</b>, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.</p> <p>6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, <b>ove possibile</b>, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.</p> <p>7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.</p> <p>9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.</p> <p>9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)</i></p>
<p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in</p>	<p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p> <p>2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:</p> <p>a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;</p> <p>b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</p> <p>c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;</p> <p>d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;</p> <p>e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;</p> <p>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;</p> <p>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.</p> <p>3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di</p>	<p>liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p> <p>2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:</p> <p>a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;</p> <p>b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</p> <p>c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;</p> <p>d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;</p> <p>e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;</p> <p>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;</p> <p>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.</p> <p>3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 111 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</p> <p>4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</p> <p>5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.</p> <p>6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 25, commi 5, 6, 7, 8 e 9.</p>	<p>cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 111 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</p> <p>4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</p> <p>5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.</p> <p>6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 25, commi 5, 6, 7, 8 e 9.</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.</p>	<p>8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali)</i></p>
<p>1 Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non</p>	<p>1 Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.</p> <p>2. Gli accantonamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:</p> <p>a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013</p>	<p>immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. <b>Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.</b> Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.</p> <p>2. Gli accantonamenti <b>e le valutazioni</b> di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, <b>in presenza di adozione della contabilità finanziaria:</b></p> <p>a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);</p> <p>b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.</p> <p>3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.</p>	<p>migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);</p> <p>b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.</p> <p>3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 (Trasparenza)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 (Trasparenza)</p>
<p>1. Le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>	<p>1. Le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297	Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis
<b>Art. 23</b> <i>(Norma di rinvio)</i>	
<del>1 Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a controllo pubblico ovvero una società controllata o collegata a una società a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che, comunque, abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo della società rilascia l'autorizzazione prevista dalla predetta disposizione.</del>	
Art. 24 <i>(Clausola di salvaguardia)</i>	Art. 23 <i>(Clausola di salvaguardia)</i>
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.	1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 25 <i>(Revisione straordinaria delle partecipazioni)</i>	Art. 24 <i>(Revisione straordinaria delle partecipazioni)</i>
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1	1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p> <p>2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottata ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.</p> <p>3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.</p> <p>4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10 avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.</p> <p>5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo</p>	<p>e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.</p> <p>2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottata ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.</p> <p>3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.</p> <p>4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10 avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.</p> <p>5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.</p> <p>6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.</p> <p>7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.</p> <p>8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.</p> <p>9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, <del>al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessati si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società quotate.</del></p>	<p>2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.</p> <p>6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.</p> <p>7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.</p> <p>8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.</p> <p>9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, <b>il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Disposizioni transitorie in materia di personale)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Disposizioni transitorie in materia di personale)</i></p>
<p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo <del>25</del>. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti è trasmesso alla <del>Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica</del>, secondo modalità stabilite da un decreto</p>	<p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo <b>24</b>. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso <b>alla regione nel cui territorio la società ha sede legale</b>, secondo modalità stabilite da un decreto <b>del</b></p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</b> <b>A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</b> <b>A.G. 297-bis</b></p>
<p><del>del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</del></p> <p>2. <del>La Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.</del></p> <p>3. Fino al <del>31 dicembre</del> 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, <del>l'elenco</del> di cui al comma 2.</p> <p>4. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile e lo stesso non sia disponibile <del>nell'elenco di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica o, per le società controllate dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare</del>, in deroga a quanto previsto dal <del>comma 3</del>, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19.</p> <p>5. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo</p>	<p><b>Ministro del lavoro e delle politiche sociali</b>, di concerto con il <b>Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione</b> e con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. <b>Le regioni formano e gestiscono</b> l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.</p> <p>3. <b>Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.</b></p> <p>4. Fino al <b>30 giugno</b> 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, <b>agli elenchi</b> di cui ai commi 2 e 3.</p> <p>5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile <b>inerente a specifiche competenze</b> e lo stesso non sia disponibile <b>negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare</b>, in deroga a quanto previsto dal <b>comma 4</b>, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. <b>Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.</b></p> <p>6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.</p>	<p>sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.</p> <p><b>7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>(Altre disposizioni transitorie)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Altre disposizioni transitorie)</i></p>
<p>1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016.</p> <p>2. <b>In via di prima applicazione, salve le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società che gestiscono fondi europei per conto dello Stato.</b></p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.</p> <p>4. Nei <del>diciotto</del> mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.</p>	<p>1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. <b>Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.</b></p> <p>2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società <b>aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.</b></p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.</p> <p>4. Nei <b>dodici</b> mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.</p>

<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b></p>	<p align="center"><b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b></p>
<p><del>5. Ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, rimane fermo il termine del 30 aprile 2016 previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</del></p>	<p><b>5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.</b></p> <p><b>6. Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.</b></p> <p><b>7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.</b></p> <p><b>8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.</b></p>
<p>6. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.</p>	<p>9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>118, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: "Si definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce";</p> <p>b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: "Per società partecipata" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata".</p> <p>7. Le società in controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>118, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: "Si definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce";</p> <p>b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: "Per società partecipata" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata".</p> <p>10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p><b>11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2011.</b></p> <p><b>12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.</b></p>
<p>Art. 28 (Coordinamento con la legislazione vigente)</p>	<p>Art. 27 (Coordinamento con la legislazione vigente)</p>
<p>1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti</p>	<p>1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>modificazioni:</p> <p>a) nella rubrica, le parole: "delle società" sono sostituite dalle seguenti: "delle aziende e istituzioni"~;</p> <p>b) al comma 2-bis, le parole: "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo", ovunque accorrano, sono sostituite dalle seguenti; "Le aziende speciali e le istituzioni".</p> <p>2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n, 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 550, le parole: "alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società" sono sostituite dalle seguenti: "alle aziende speciali e alle istituzioni";</p> <p>b) al comma 554, le parole: "le aziende speciali, le istituzioni e le società" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende speciali e le istituzioni";</p> <p>c) al comma 555, le parole: "diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali" sono soppresse".</p>	<p>modificazioni:</p> <p>a) nella rubrica, le parole: "delle società" sono sostituite dalle seguenti: "delle aziende e istituzioni"~;</p> <p>b) al comma 2-bis, le parole: "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo", ovunque accorrano, sono sostituite dalle seguenti; "Le aziende speciali e le istituzioni".</p> <p>2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n, 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 550, le parole: "alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società" sono sostituite dalle seguenti: "alle aziende speciali e alle istituzioni";</p> <p>b) al comma 554, le parole: "le aziende speciali, le istituzioni e le società" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende speciali e le istituzioni";</p> <p>c) al comma 555, le parole: "diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali" sono soppresse".</p>
<p style="text-align: center;">Art 29 (Abrogazioni)</p>	<p style="text-align: center;">Art 28 (Abrogazioni)</p>
<p>1. Sono abrogati:</p> <p>a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;</p> <p>c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239;</p> <p>d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;</p> <p>e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16,</p>	<p>1. Sono abrogati:</p> <p>a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;</p> <p>c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239;</p> <p>d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;</p> <p>e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16,</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1,2 e 3;</p> <p>h) l'articolo 71 del legge 18 giugno 2009, n. 69;</p> <p>l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;</p> <p>n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p> <p>o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo;</p> <p>p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del terzo periodo;</p> <p>q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;</p> <p>r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125;</p> <p>s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p>	<p>17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1,2 e 3;</p> <p>h) l'articolo 71 del legge 18 giugno 2009, n. 69;</p> <p>l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;</p> <p>n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p> <p>o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo;</p> <p>p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del terzo periodo;</p> <p>q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;</p> <p>r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125;</p> <p>s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
<p>t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;</p> <p>v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;</p> <p>v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>
<p style="text-align: center;">Allegato A</p> <p>Società:</p> <p>Coni Servizi</p> <p>EXPO</p> <p>Arexpo</p> <p>Invimit</p> <p>IPZS</p> <p>Sogin</p> <p>Gruppo ANAS</p> <p>Gruppo GSE</p> <p>Gruppo Invitalia</p> <p>Gruppo Eur</p>	<p style="text-align: center;">Allegato A</p> <p>Società:</p> <p>Coni Servizi</p> <p>EXPO</p> <p>Arexpo</p> <p>Invimit</p> <p>IPZS</p> <p>Sogin</p> <p>Gruppo ANAS</p> <p>Gruppo GSE</p> <p>Gruppo Invitalia</p> <p>Gruppo Eur</p> <p><b>FIRA</b></p> <p><b>Sviluppo Basilicata</b></p> <p><b>Fincalabra</b></p> <p><b>Sviluppo Campania</b></p> <p><b>Gruppo Friulia</b></p> <p><b>Lazio Innova</b></p> <p><b>Filse</b></p> <p><b>Finlombarda</b></p> <p><b>Finlombarda Gestione SGR</b></p> <p><b>Finmolise</b></p> <p><b>Finpiemonte</b></p> <p><b>Puglia Sviluppo</b></p> <p><b>SFIRS</b></p> <p><b>IRFIS-FinSicilia</b></p> <p><b>Fidi-Toscana</b></p> <p><b>GEPAFIN</b></p> <p><b>Finaosta</b></p>

<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297</b>	<b>Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica A.G. 297-bis</b>
	<b>Veneto Sviluppo Trentino Sviluppo Ligurcapital Aosta Factor FVS SGR Friulia Veneto Sviluppo SGR Sviluppumbria Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR</b>

**Atto del Governo n. 297 -  
Pareri approvati**



ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società  
a partecipazione pubblica (Atto n. 297).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297);

rilevato che:

lo schema di testo unico è il primo trasmesso al Parlamento dei tre testi unici previsti dall'articolo 16 della legge n. 124 del 2015: gli altri due riguardano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (e i connessi profili di organizzazione amministrativa) e i servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto n. 308); a quest'ultimo si collega strettamente;

lo schema interviene su un settore fatto oggetto, negli ultimi anni, di una serie di interventi frammentari adottati in contesti storici diversi e volti a perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze contingenti, in assenza di un coerente disegno di lungo periodo;

l'articolato sottoposto all'esame della Commissione sembra conseguire il « fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori », indicato dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015;

più in particolare, lo schema si pone gli ambiziosi obiettivi di dettare una disciplina chiara e trasparente, sciogliendo

i nodi interpretativi derivanti dalla stratificazione e accumulazione normativa in materia, di ridurre lo *stock* delle società partecipate e di evitare per il futuro una loro proliferazione;

a questo fine, lo schema presta particolare attenzione al principio di effettività, con una serie di previsioni in materia di indirizzo e coordinamento, monitoraggio, controllo, sanzioni e regime delle responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate;

tali previsioni sono di fondamentale importanza per l'implementazione della riforma e andrebbero ulteriormente rafforzate;

visto che:

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata svolta, dalle Commissioni riunite Bilancio della Camera e Affari costituzionali del Senato, un'ampia attività conoscitiva, cui sono stati invitati anche i componenti della Commissione parlamentare per la semplificazione;

nei pareri e nelle audizioni – salva la voce in parte dissonante proveniente dalle organizzazioni sindacali e in particolare dalla UGL – sono stati espressi generalizzati apprezzamenti per il testo elaborato dal Governo e sono stati segnalati taluni elementi di criticità;

considerato che:

l'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015 enuclea tra i

principi e criteri direttivi la « distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa »;

tali principi e criteri direttivi hanno trovato parziale attuazione e si prestano ad ulteriori riflessioni, con specifico riguardo all'opportunità di tenere conto degli « interessi pubblici di riferimento » delle realtà territoriali più piccole, cui si applicherebbe – allo stato – la stessa normativa delle realtà più grandi: l'omogeneità della disciplina potrebbe essere temperata da qualche previsione specificamente indirizzata ai comuni di più piccole dimensioni demografiche, che presentano realtà peculiari e meritevoli di valutazione, anche in relazione ai parametri previsti per i piani di razionalizzazione annuali dall'articolo 20, comma 2;

auspicando, infine, che la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione della nuova disciplina di cui all'articolo 15 dello schema risulti adeguata ai compiti ad essa demandati e sia immediatamente operativa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente, con specifico riguardo ad una verifica dell'eshaustività delle abrogazioni contemplate dall'articolo 29 e l'aggiornamento di talune disposizioni alla luce del nuovo codice dei contratti

pubblici (in particolare: articoli 4, comma 2, lettere *b*) ed *e*) e articolo 23, comma 1);

in relazione all'*ambito di applicazione del decreto* e alla possibilità di deroghe, andrebbe valutata l'opportunità di:

esplicitare che la nuova disciplina si applica anche ai servizi di interesse economico generale, in conformità con le previsioni della delega (articolo 18, comma 1, lettera *b*));

stabilire criteri e condizioni in base ai quali possa essere emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, cui si demanda la decisione circa l'esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall'ambito di applicazione dello schema stesso, eventualmente prevedendo, sullo stesso decreto, il parere delle Commissioni parlamentari;

elencare, all'articolo 3, le tipologie possibili delle società partecipate da pubbliche amministrazioni (società a partecipazione pubblica, società quotate, società a controllo pubblico, società strumentali e società *in house*), indicando per ciascuna tipologia le norme applicabili, anche tenendo conto delle riflessioni richiamate in premessa;

con specifico riguardo all'applicazione dell'articolo 4, « Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche » e dell'articolo 11, « Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico », prevedere una specifica disciplina per le partecipazioni di comuni con un numero di abitanti inferiore a 5000 in società per le quali non sono previsti compensi agli amministratori;

precisare, all'articolo 16, che la disciplina della partecipazione di soci privati alle società « *in house* » dovrebbe essere prescritta dalla legge in relazione a ciascuna fattispecie che motivi concretamente tale apertura, in conformità con il diritto europeo;

in relazione alle funzioni riconducibili all'attività di *controllo* e monitoraggio, andrebbe valutata l'opportunità di:

prevedere il coinvolgimento preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non solo in sede di costituzione di nuove società ma anche in sede di razionalizzazione periodica (articolo 20) e di revisione straordinaria (articolo 25);

condizionare la costituzione di nuove società pubbliche al completamento delle operazioni di razionalizzazione (articolo 20);

riformulare l'articolo 5, comma 3, riconducendo il controllo preventivo della Corte dei conti sulla delibera di costitu-

zione di nuove società nell'alveo di quanto già disposto dall'articolo 3, comma 28 della legge n. 244 del 2007, così prevedendo la trasmissione contestuale dell'atto costitutivo alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

prevedere che il Governo riferisca periodicamente alle Camere sull'attuazione della nuova disciplina e sulle attività di monitoraggio effettuate;

in relazione al regime delle *responsabilità*, riformulare l'articolo 12, comma 2 al fine di prevedere che il danno erariale possa essere contestato con riguardo, in generale, all'esercizio dei poteri di socio da parte dei rappresentanti degli enti pubblici nelle società a partecipazione pubblica.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– i contenuti del decreto delegato rispondono agli obiettivi fondamentali e ai principi direttivi della delega, quali la chiarezza e la semplificazione normativa, la riduzione del numero delle società e la tutela della concorrenza;

– la realizzazione di tali obiettivi rappresenta una delle sfide più impegnative dell'intera riforma,

esprime parere favorevole, a condizione che:

– quanto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 6, l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto sia determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne illustri le ragioni, dandone comunicazione al Parlamento;

– all'articolo 4, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, sia riportato agli articoli 193 e 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il riferimento agli articoli 172 e 3 dell'abrogato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

– come richiesto anche dal Consiglio di Stato, venga soppresso il comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede la facoltà di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili, o, in alternativa, sia modificato nel senso di stabilire che lo scopo di tali società sia limitato alla riqualificazione e alla valorizzazione degli immobili conferiti e non anche alla loro gestione. Ciò al fine di evitare l'indebolimento dell'obiettivo di una riduzione del numero delle partecipate, con la prevalenza, nella politica di valorizzazione immobiliare, del modello della società mista piuttosto che di quello delle alienazioni e delle concessioni, con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche in rischi di impresa, in numerosi e disparati settori estranei a finalità pubbliche;

– con riferimento alle attività consentite dall'articolo 4, sia esplicitato che le società regionali che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria possano essere inserite nell'Allegato A;

– quanto al controllo della Corte dei conti, previsto dall'articolo 5, comma 4 e al successivo esame di cui all'articolo 20, comma 4, e all'articolo 25, comma 3, si preveda che la Corte adegui la sua organizzazione allo svolgimento delle nuove funzioni, eventualmente valutando l'opportunità di istituire una struttura *ad hoc*, al fine di assicurare uniformità di indirizzo su tutto il territorio nazionale e di poter svolgere efficacemente

un'analisi non solo finanziaria e contabile, ma anche in termini di economicità ed efficienza;

– si intervenga sull'ambito di applicazione delle disposizioni sugli emolumenti degli amministratori, recate dall'articolo 11, commi 6 e 10, attualmente limitato alle società a controllo pubblico, prevedendo che, nel caso di partecipazioni rilevanti, il socio pubblico debba proporre agli organi di amministrazione di introdurre limitazioni analoghe;

– all'articolo 11, comma 8, si circoscriva il divieto di nominare dipendenti pubblici negli organi di società a controllo pubblico per i soli dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti;

– si preveda che non sono dovute buonuscite agli amministratori che, alla fine o anche prima della fine del mandato, sono nominati amministratori in altra società a controllo pubblico;

– sia riformulato l'articolo 12, comma 2 nei seguenti termini: «costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei propri diritti di socio abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione»;

– sia modificato l'articolo 14, comma 5, nel senso di prevedere che la facoltà dell'Amministrazione partecipante di effettuare interventi finanziari in favore di s.p.a. in disavanzo da più di tre anni consecutivi a fronte di convenzioni, contratti di servizio, ampliamento di attività o realizzazione di investimenti, sia consentita solo nel caso di s.p.a. affidatarie di servizio sulla base di gare ovvero nel caso in cui il contratto di servizio sia definito sulla base di costi *standard* o di prezzi Consip;

– quanto all'articolo 15, riguardante l'attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto, per quanto riguarda le società partecipate dallo Stato, ferma la competenza del MEF, essa sia affidata a una struttura *ad hoc* non inquadrata nei Dipartimenti, onde evitare potenziali conflitti tra l'esercizio dei poteri dell'azionista e la predetta attività di monitoraggio e controllo;

– si armonizzi, tramite apposito richiamo nel testo, la disciplina delle società *in house*, dettata dall'articolo 16, con le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e con le disposizioni di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali in corso di esame, con riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*;

– si preveda che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sia fatto divieto alle società strumentali degli enti locali di costituire nuove società o acquisire partecipazioni in altre società, ad eccezione delle *holding*, fermo restando il consolidamento delle perdite delle singole società nel bilancio degli enti proprietari;

– si preveda espressamente, all'articolo 19 l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda, di cui all'articolo 2112 del codice civile in tutti i casi, di cui all'articolo 25, comma 9, di cessazione

dell'affidamento a seguito di procedura competitiva, così da risolvere un fondamentale problema di tutela previdenziale, evitando ai lavoratori interessati la necessità di ricorrere alla ricongiunzione, estremamente onerosa, per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;

– siano escluse dall'applicazione degli articoli 19, 20 e 26 le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale così come previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;

– all'articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, sia modificato il comma 2, lettera e), che fa riferimento alle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per tre dei quattro esercizi precedenti, precisando che la perdita non rappresenti una percentuale inferiore al 5 per cento del fatturato;

– in merito al rinvio operato dall'articolo 20, comma 8, si preveda ad operare un coordinamento tra le norme fatte salve, al fine di evitare scadenze estremamente ravvicinate di adempimenti di contenuto analogo, a tal fine salvaguardando i piani attuati a seguito della legislazione vigente e rinviando la decorrenza dell'obbligo della revisione ordinaria all'anno 2017;

– all'articolo 26, come osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti da ricollocare, per i quali potranno essere attivati anche gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale nei casi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali, si preveda di far precedere l'inserimento del personale eccedente nell'elenco di cui al comma 1 da processi di mobilità in ambito regionale, e sia valutato l'affidamento della gestione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro anziché al Dipartimento della funzione pubblica.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo l'opportunità di sostituire la dizione «leggi speciali», di cui all'articolo 1, comma 3, che potrebbe comportare dubbi in fase applicativa con l'introduzione di nuove deroghe disorganiche con leggi di settore, con «norme generali di diritto privato» e «norme generali di diritto amministrativo»;

– si segnali l'opportunità di integrare l'articolo 1, comma 4 nel senso di specificare le norme fatte salve, al fine di soddisfare il criterio della semplificazione e della certezza normativa, come rilevato anche dal Consiglio di Stato;

– valuti il Governo la possibilità di chiarire che, qualora la disciplina specifica non sia esaustiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali contenute nel Testo unico;

– si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 11, comma 3, escludendo che l'Assemblea della società a controllo pubblico possa operare per il sistema di *governance* dualistico, con il quale al Consiglio di

sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera *f*-bis), del codice civile, al fine di evitare artificiose moltiplicazioni di organi di amministrazione;

– all'articolo 11, comma 6, al fine di evitare disparità di trattamento – dal punto di vista retributivo e contributivo – per i componenti dell'organo di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, rispetto al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti delle medesime società, si valuti l'opportunità di prevedere che la determinazione del trattamento economico annuo degli amministratori non possa comunque eccedere il limite massimo corrispondente al costo complessivo previsto per la retribuzione dirigenziale di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali;

– valuti il Governo la necessità di prevedere una norma transitoria a salvaguardia dei casi in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo siano state conferite dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito, e siano sopravvenute cause di incompatibilità;

– quanto all'articolo 20, comma 2, lettera *d*), fermo restando l'obbligo di dismissione per le società con un fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio precedente, si valuti la possibilità di prevedere deroghe per casi eccezionali con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

– si precisino le ragioni dell'inserimento nell'Allegato A di ciascuna delle società ivi indicate, con particolare riferimento al Gruppo Eur;

– valuti il Governo, allo scopo di incentivare i processi di razionalizzazione e dimissione delle partecipazioni pubbliche, la possibilità di prevedere nella prossima legge di stabilità: *a*) che le perdite finanziarie rinvenienti dalle procedure di liquidazione delle società pubbliche possano essere riassorbite dai bilanci dei rispettivi soci pubblici nell'arco di un triennio; *b*) che i ricavi provenienti dalla alienazione di partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche possano essere destinati al finanziamento degli investimenti pubblici anche in deroga alle disposizioni vigenti;

– si valuti, infine, l'opportunità di approfondimenti specifici con riferimento alle società miste individuate come soggetti responsabili ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, in materia di «disciplina della programmazione negoziata».

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297.****PARERE APPROVATO**

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (atto n. 297),

premessi che:

la legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, costituisce il fulcro della complessiva azione riformatrice della pubblica amministrazione, nell'ambito della quale la qualità della regolazione rappresenta un strumento fondamentale per assicurare la competitività del Paese, l'effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e la stabilità dei conti pubblici;

in particolare, l'articolo 18 della citata legge ha delegato il Governo a procedere alla revisione della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare prioritariamente la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e conseguentemente la tutela e la promozione della concorrenza;

nel corso dell'ultimo decennio la disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è divenuta infatti sempre più complessa, in tal modo facilitando la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni societarie scarsamente produttive o comunque non sempre necessarie al perseguimento dei fini istituzionali delle am-

ministrazioni stesse ovvero favorendo il prodursi di situazioni di inefficienza gestionale;

in questo quadro, il presente provvedimento intende realizzare, mediante un complessivo riordino normativo, un disegno coerente e di lungo periodo in materia di partecipazioni pubbliche al fine di garantire una efficiente allocazione delle risorse, migliorare i servizi erogati a cittadini e imprese e favorire una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;

tali obiettivi sono perseguiti non solo mediante la previsione di condizioni e limiti più stringenti per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni pubbliche, ma anche attraverso meccanismi di verifica e monitoraggio periodico dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, nonché attraverso la predisposizione di piani di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società stesse;

considerato che:

ai fini dell'esame del presente provvedimento questa Commissione congiuntamente alla Commissione affari costituzionali del Senato ha svolto un'intensa attività conoscitiva nel corso della quale sono stati auditi numerosi soggetti nonché il Ministro dell'economia e delle finanze e la Ministra della funzione pubblica;

nel corso della citata attività conoscitiva sono emersi alcuni profili problematici che richiedono o potrebbero richie-

dere modifiche al testo del provvedimento in oggetto, di cui si dà conto, rispettivamente, nelle condizioni e nelle osservazioni di seguito riportate;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 6, si preveda che l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto sia determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo schema di decreto, che ne illustri le ragioni;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), si precisi che nella definizione di « servizi di interesse generale » è ricompresa anche quella di « servizi di interesse economico generale » di cui alla successiva lettera *i*) del medesimo comma 1, inclusi quelli sottoposti a regolazione indipendente, in coerenza con la disciplina comunitaria in materia, in modo da ricomprendere anche la produzione di servizi di interesse economico generale tra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*);

3) ai fini della definizione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), le previsioni del decreto siano coerenti con quelle del decreto legislativo, in corso di emanazione, recante testo unico in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, anche con riferimento alla realizzazione e alla gestione di reti e impianti funzionali alla prestazione dei servizi stessi;

4) sia riformulata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o*), o quella transitoria di cui all'articolo 27, comma 4, al fine di includervi le società che abbiano avviato processi di emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, diversi dalle azioni, alla

data del 30 giugno 2016 e di fare salvi gli atti volti alla quotazione o all'emissione dei suddetti strumenti, già posti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7;

5) all'articolo 3, sia precisato che tra i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono incluse anche le società consortili;

6) all'articolo 4, comma 2, si precisi che le società a partecipazione pubbliche devono svolgere in modo esclusivo non necessariamente solo una delle attività ivi elencate, ma possono svolgerne anche più di una;

7) all'articolo 4, comma 2, lettere *b*) ed *e*), il riferimento agli articoli 172 e 3, comma 25, dell'abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere aggiornato alla luce del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, richiamando rispettivamente gli articoli 193 e 3, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo n. 50;

8) all'articolo 4, comma 3, la possibilità di acquisire partecipazioni in società tramite conferimento di beni immobili sia circoscritta alle sole società che abbiano come oggetto esclusivo l'attività di riqualificazione e valorizzazione degli immobili;

9) all'articolo 4, sia esplicitato che l'attività di intermediazione finanziaria esercitata dalle società finanziarie regionali rientra fra gli ambiti per i quali è ammessa la costituzione di società a partecipazione pubblica ovvero l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni in società, o, in alternativa, le stesse siano inserite nell'Allegato A;

10) siano integrate le disposizioni di cui all'articolo 4, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia fatto divieto alle società strumentali degli enti locali, ad eccezione delle holding, di costituire nuove società o acquisire partecipazioni in altre

società, assicurando, con riferimento alle medesime holding, la trasparenza dei dati finanziari relativi alle singole partecipazioni;

11) all'articolo 5 sia modificata la rubrica sopprimendo il riferimento agli obblighi di dismissione, giacché tali obblighi non sono disciplinati dal medesimo articolo;

12) l'intervento della Corte dei Conti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, sia previsto mediante la trasmissione della delibera adottata per finalità conoscitive e in relazione alla verifica di coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 20;

13) siano escluse dall'applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di divieto di stipula di patti di non concorrenza, di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 10 dell'articolo 11, le società nelle quali l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto);

14) si preveda che, in caso di partecipazioni rilevanti, il socio pubblico possa proporre agli organi di amministrazione di introdurre limitazioni analoghe a quelle previste all'articolo 11, commi 6 e 10, in ordine agli emolumenti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti delle società a controllo pubblico;

15) si definiscano criteri puntuali volti a limitare l'ambito di applicazione del divieto di nominare dipendenti pubblici negli organi di società a controllo pubblico, di cui all'articolo 11, comma 8;

16) l'articolo 12 sia riformulato prevedendo l'azione di responsabilità di competenza della Corte dei conti, riferita agli amministratori della società, in relazione all'intero danno subito dal patrimonio sociale per le società sulle quali l'amministrazione esercita il controllo analogo, e, per le altre tipologie di società, nei soli limiti della quota di partecipazione;

17) all'articolo 12, il comma 2 sia riformulato prevedendo che costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano, con dolo o colpa grave, nell'esercizio dei propri diritti di socio, pregiudicato il valore della partecipazione;

18) sia sostituita la rubrica dell'articolo 14, in coerenza con i contenuti dell'articolo medesimo, con la seguente: «Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica»;

19) i compiti di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 15, per quanto riguarda le società partecipate dallo Stato, ferma la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, siano affidati a una struttura apposita onde evitare potenziali conflitti tra l'esercizio dei poteri dell'azionista e l'attività di controllo;

20) all'articolo 16 si provveda ad armonizzare, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitaria, la disciplina delle società *in house*, con particolare riferimento ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*, con quella di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che reca principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, tenendo conto altresì della disciplina sulle modalità di gestione del servizio di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308);

21) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 17, al fine di salvaguardare il principio di legittimo affidamento – riconosciuto dalla normativa e giurisprudenza europea a tutela del partner privato – sia introdotta, con riferimento agli affidamenti in corso, una disciplina transi-

toria volta a derogare alle disposizioni del medesimo articolo 17 che impongono un oggetto esclusivo alle attività che le società a partecipazione mista pubblico-privata possono svolgere e modificano gli statuti posti a base delle gare;

22) all'articolo 19 si preveda l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva – analogamente a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 25 – evitando anche che i lavoratori interessati debbano ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;

23) sia ridefinita l'applicazione dei vincoli gestionali in materia di personale, di cui all'articolo 19, commi 5, 6 e 7, alle società che hanno ottenuto l'affidamento del contratto di appalto o di concessione in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto), e sia assicurato, in presenza di contrattazione di secondo livello, il confronto con le rappresentanze aziendali dei sindacati maggiormente rappresentativi per i provvedimenti volti al contenimento dei costi di cui al comma 6 del medesimo articolo;

24) all'articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, si ridefinisca, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, il limite di un milione di euro, di cui alla lettera *d*) del comma 2, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, anche prevedendone la riduzione eventualmente collegandola ad altri criteri maggiormente idonei a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione, posto che in caso contrario si rischierebbe di penalizzare società virtuose;

25) al predetto articolo 20 sia modificata altresì la lettera *e*) del comma 2, che, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, fa riferimento alle partecipazioni in so-

cietà diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, precisando che il risultato negativo non deve comunque risultare inferiore al 5 per cento del fatturato, in modo da prevedere l'attivazione del piano di riassetto nei casi in cui effettivamente sia messa a rischio l'economicità della gestione;

26) in merito al rinvio operato dall'articolo 20, comma 8, si provveda ad operare un coordinamento tra le norme fatte salve al fine di evitare scadenze estremamente ravvicinate di adempimenti di contenuto analogo, a tal fine salvaguardando i piani attuati a seguito della legislazione vigente e rinviando la decorrenza dell'obbligo della revisione ordinaria all'anno 2017;

27) con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di personale di cui all'articolo 26:

*a*) sia ridotto il periodo temporale di durata del blocco delle nuove assunzioni al fine di non imporre vincoli immeritati alle aziende virtuose;

*b*) sia chiarito che per profilo « infungibile » si intende il possesso di competenze specifiche;

*c*) si preveda l'inserimento del personale eccedente nell'elenco di cui al comma 1 solo a seguito di mobilità in ambito regionale e la trasmissione di tale elenco all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (anche mediante le amministrazioni preposte al ricollocamento) in luogo del Dipartimento della funzione pubblica, ferma restando la possibilità di attivare per tale personale anche gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale nei casi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali, con particolare riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e in quelle contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;

e con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina dei « servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete », con quella contenuta nello schema di decreto legislativo sui servizi di interesse economico generale e nelle relative normative di settore, salvaguardando le specificità in esse contenute;

2) si valuti l'opportunità di individuare le tipologie di società in cui è ammessa la partecipazione da parte della pubblica amministrazione, definendo, come risulta dal parere reso dal Consiglio di Stato, una distinzione più netta tra « società a controllo pubblico », « società a partecipazione pubblica » e « società quotate », con deroghe al codice civile di intensità decrescente, nonché tra « società strumentali » e « società *in house* », con deroghe al codice civile di maggiore intensità, valutando altresì l'opportunità di elencare per ciascuna delle predette tipologie le norme del decreto che risultano applicabili;

3) all'articolo 1, comma 3, che prevede l'applicazione alle società a partecipazione pubblica, per quanto non derogato dalle norme del presente provvedimento, delle norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, si valuti l'opportunità di sostituire il richiamo alle « leggi speciali » con quello alle « norme generali di diritto privato », posto che il riferimento alle leggi speciali deve essere correttamente inteso come richiamo alle leggi speciali di diritto privato di portata generale;

4) in tale contesto, si valuti altresì l'opportunità di richiamare anche le « norme generali di diritto amministrativo », cioè, essenzialmente, quelle contenute nella legge n. 241 del 1990 e nel Codice dei contratti pubblici;

5) si valuti l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 4, che, qualora la disciplina specifica applicabile alla singola società non sia esaustiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali

contenute nel presente provvedimento, effettuando, a tal fine, anche in via amministrativa, dopo l'entrata in vigore del provvedimento medesimo una ricognizione puntuale delle società interessate;

6) si valuti l'opportunità di eliminare l'ipotesi di società meramente partecipata dalla pubblica amministrazione e/o quella di limitare l'operatività del Testo unico ai soli casi di controllo diretto nella definizione di società quotata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);

7) all'articolo 4, comma 2, si valuti l'opportunità di precisare che nell'ambito delle attività consentite rientrano anche gli impianti a fune;

8) all'articolo 5, comma 5, riguardo ai poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si consideri l'opportunità, dal punto di vista formale, di sostituire la parola « utilizzare » con « esercitare »;

9) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di operare espressamente una distinzione tra l'atto amministrativo con cui viene deliberata la costituzione e l'atto costitutivo della società a partecipazione pubblica, che non possono coincidere, giacché detti atti presentano una differente natura e conseguentemente un difforme regime di eventuale impugnabilità dinnanzi a giurisdizioni diverse;

10) quanto al numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 11, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire se lo stesso vada riferito al complesso dei due organi, ovvero a ciascuno di essi;

11) valuti il Governo le modalità per garantire adeguata rappresentanza di genere in presenza di un organo amministrativo collegiale o di una pluralità di partecipazioni in capo alla stessa amministrazione, laddove si opti per un amministratore unico;

12) all'articolo 11, comma 6, al fine di evitare disparità di trattamento – dal punto di vista retributivo e contributivo –

per i componenti dell'organo di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, rispetto al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti delle medesime società, si valuti l'opportunità di prevedere che la determinazione del trattamento economico annuo degli amministratori non possa comunque eccedere il limite massimo corrispondente al costo complessivo previsto per la retribuzione dirigenziale di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali;

13) valuti il Governo la necessità di prevedere una norma transitoria a salvaguardia dei casi in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo siano state conferite, in base alle norme all'epoca vigenti, dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito, e siano sopravvenute cause di incompatibilità;

14) all'articolo 14, si valuti l'opportunità di introdurre per le società *in house* o strumentali, in ragione delle peculiarità del loro assetto organizzativo, un sistema di gestione della crisi di impresa diverso dall'applicazione integrale delle discipline del fallimento prevista per le altre società a partecipazione pubblica;

15) si valuti l'opportunità di escludere dall'applicazione dell'articolo 15, commi 2, 4 e 5, in materia di controllo e monitoraggio, le società che hanno acquisito l'affidamento in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto) considerato che la gran parte di tali società opera in settori regolati;

16) si valuti l'opportunità di escludere dall'applicazione degli articoli 19, 20 e 26, le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale così come previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;

17) si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento dell'Autorità ga-

rante per la concorrenza e il mercato nella vigilanza sul processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20, commi 3 e 4 e di revisione di cui all'articolo 25, comma 3;

18) sia valutato attentamente l'impatto delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, che prevedono un obbligo di accantonamento per gli enti locali nei propri bilanci in corrispondenza alle perdite delle società partecipate, anche alla luce del complessivo processo di risanamento che li ha interessati e delle stringenti misure del decreto, prevedendo possibili modulazioni degli accantonamenti in base all'attuazione delle norme relative ai piani di razionalizzazione, fermo restando che dovrebbe essere comunque valutata la coerenza di queste disposizioni con i principi generali dell'ordinamento in materia di responsabilità dei soci delle società di capitali;

19) valuti il Governo la possibilità di integrare la previsione di cui all'articolo 25, comma 5, al fine di assicurare procedure di liquidazione sostenibili e compatibili con la struttura finanziaria delle società, fermi restando i vincoli ivi previsti;

20) si valuti l'opportunità di inserire misure anche a carattere finanziario per favorire le aggregazioni, a tal fine prevedendo il mantenimento della concessione in caso di fusione o aggregazione tra gestori con procedura trasparente, come previsto dallo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308), almeno per i settori ivi disciplinati, o eliminando la possibilità di sciogliere il rapporto societario in caso di fusione di cui all'articolo 17, comma 3;

21) sia valutata l'opportunità di precisare le ragioni dell'inserimento nell'Allegato A di ciascuna delle società ivi indicate;

22) siano individuate, anche tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia 15 gennaio 2002, causa C-439/99, le modalità di applicazione del presente provvedimento alle società operanti in materia di

organizzazione e gestione di spazi fieristici e manifestazioni fieristiche, facendo salve le relative partecipazioni pubbliche;

23) si valuti l'opportunità di definire idonee modalità di applicazione delle misure contenute nel presente provvedimento alle start up e agli spin off universitari, facendo salve le relative partecipazioni pubbliche;

24) al fine di incentivare i processi di razionalizzazione e dimissione delle

partecipazioni pubbliche, si valuti la possibilità di prevedere misure volte a riassorbire gradualmente entro un adeguato arco temporale le perdite rivenienti dalle procedure di liquidazione delle società pubbliche, nonché a consentire la destinazione dei ricavi derivanti dall'alienazione di partecipazioni societarie facenti capo alle amministrazioni pubbliche al finanziamento di investimenti pubblici.»